

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

VINCENZO TONDI DELLA MURA

«ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ»

**LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA NELLA RIFORMA DEL VOLONTARIATO
E LA PARADOSSALE DINAMICA DELLA SOLIDARIETÀ**

20 LUGLIO 2020



Vincenzo Tondi della Mura

«Esclusivamente per fini di solidarietà». La centralità della persona nella riforma del volontariato e la paradossale dinamica della solidarietà

La riforma della nozione di volontariato introdotta dal Codice del Terzo settore (art. 17, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) presenta una novità rispetto a quella pionieristica sancita dalla prima legge sul tema (art. 2, l. 11 agosto 1991, n. 266). Una novità apparentemente solo lessicale, quasi a meglio esplicitare quanto presente nella precedente definizione; e tuttavia, tale da approfondire le ragioni del fenomeno, sino a conferire una valenza semantica assai più marcata alla riproposizione legislativa dei passati tratti fondanti. Il tutto, secondo una dinamica che dimostra il livello di consapevolezza maturato nel trascorso trentennio e che apre la via a un'ulteriore e coerente caratterizzazione.

Detta novità consiste nel diverso obiettivo mostrato dal legislatore per definire il volontariato, il cui riferimento è transitato dall'oggetto al soggetto del fenomeno, vale a dire dall'«attività di volontariato» alla «persona» del «volontario». La precedente disciplina, in particolare, si limitava a fornire una definizione per caratteri della sola azione volontaria, indicando i profili della relativa organizzazione soltanto *per relationem*¹: l'attività di volontariato, per tale via, era intesa come quella «prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (...) ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 2)²; nel mentre, l'organizzazione di volontariato era rinvenibile in «ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività» richiamata (art. 3)³, purché in possesso dei requisiti rigidamente fissati per godere dei vantaggi predisposti. La nuova disciplina, per contro, incentra l'attenzione sul soggetto agente, al punto da rimettere alla «libera scelta» dello stesso l'esercizio dell'attività volontaria, caratterizzata dai medesimi tratti costitutivi di quella precedente, anche se finalmente svincolata dall'esclusivo riferimento all'organizzazione di riferimento (potendo essere svolta «anche [e non soltanto] per il tramite di un ente del Terzo settore»)⁴.

Si tratta di una novità essenziale. Essa copre la distanza prima rinvenibile fra il dato metagiuridico e quello positivo della disciplina sul volontariato, evidenziando la linea di continuità che collega l'origine dell'azione volontaria con il relativo scopo, la natura del soggetto agente con il fine perseguito. Il dato era stato prontamente anticipato dalla Consulta con la storica sentenza decisa pochi mesi dopo la promulgazione della legge.

Piuttosto che insistere sull'attività, la Corte fu subito accorta nel ricondurre il fenomeno del volontariato al presupposto personalista originante l'iniziativa del singolo, chiarendo che il volontariato costituisce «un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più

¹ P. BOZZAO - A. CELOTTO, voce *Volontariato (lavoro nelle organizzazioni di)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sez. comm.*, Utet, Torino, 1999, 468; M. OLIVETTI, voce *Volontariato*, in *Enc. giur.*, Roma, Treccani, 1994, 1; V. PANUCCIO, voce *Volontariato*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1993, 1083 V. TONDI DELLA MURA, voce *Volontariato*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, XII, 2017, 893 ss.

² L. 11 agosto 1991, n. 266, *Legge-quadro sul volontariato*, art. 2, comma 1 (*Attività di volontariato*): «Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».

³ Art. 3, comma 1 (*Organizzazioni di volontariato*): «È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti».

⁴ D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, *Codice del Terzo settore*, art. 17, comma 2 (*Volontario e attività di volontariato*): «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».

individui”⁵. La sottolineatura fu determinante, rendendo poi sistematica l’insistenza sulla “originaria” e “profonda socialità” che connota la persona umana⁶.

All’origine dell’azione volontaria, dunque, vi è la natura relazionale della persona umana (art. 2 Cost.), che completa sé stessa non in sé, bensì in relazione all’altro, al *diverso da sé*, al punto che – come ripeteva Hannah Arendt – la *banalità* del male consiste “semplicemente [n]ella mancata volontà di immaginarsi davvero nei panni degli altri, avendo cioè idea di cosa capita loro”⁷. È in tale relazionalità che il principio personalista dimostra di non essere separabile “né concettualmente né praticamente” da quello solidarista, trattandosi della “medesima cosa”, nel senso che “il principio solidarista è quello personalista in azione, in alcune delle sue più genuine (forse, proprio la più genuina delle) espressioni che ne consentono il pieno appagamento”⁸. E così, se è vero che l’*io* si scopre nell’azione e si svolge nella relazione, l’azione volontaria offre al singolo l’occasione speciale e irripetibile per sperimentare la coincidenza fra la propria azione e la propria consistenza umana, che è apertura al bisogno dell’altro; sicché, quanto più egli affronta questa esigenza e questo dovere, tanto più vive l’esperienza di completare sé stesso⁹. Ecco perché l’azione volontaria, aprendo l’*io* all’altro, diventa “un paradigma dell’azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui”.

Il rilievo, per inciso, conferma quella necessaria discontinuità fra “militanza” e “testimonianza”, variamente rimarcata dalle tante letture fenomenologiche del volontariato.

L’attività di volontariato, infatti, in quanto paradigmatica dell’azione del singolo, costituisce “un modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo, che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore d’altri [...]”¹⁰. Essa è espressiva di un coinvolgimento personale irriducibile a ogni schema, o ruolo previsti dall’organizzazione di riferimento, sicché non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia appartenenza burocratica o civile, da dismettere una volta terminato il turno.

Attenendo al profilo più esclusivo e profondo della libertà umana, essa segna la personalità del soggetto agente in modo indelebile, restando tendenzialmente inesauribile e inestinguibile. E così, parafrasando quanto rilevato dalla Consulta con riguardo al dovere che grava sul magistrato in ordine alla propria imparzialità e indipendenza, vien da dire per analogia che pure il ruolo del volontario coinvolge “anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale” e personale¹¹.

La centralità disciplinare riconosciuta al profilo personale del volontariato rende ragione non solo dell’origine dell’azione volontaria, ma anche del relativo scopo, l’una e l’altro concernendo il medesimo soggetto agente, primo effettivo beneficiario della propria azione.

Di conseguenza, essa conferisce una valenza ancora più marcata alla riproposizione legislativa del precedente vincolo, riguardante l’esclusivo fine di solidarietà da perseguire con l’azione volontaria. Tale vincolo vale anzitutto a distinguere giuridicamente l’attività di volontariato da tutte le altre,

⁵ Corte cost., n. 75/1992, § 2 in diritto.

⁶ Corte cost., n. 228/2004, § 3 in diritto, e n. 131/2020, § 4 in diritto.

⁷ H. HARENDT – J. FEST, *Eichmann war von empörender Dummheit. Gespräche und Briefe* (2011), tr. it. di U. Ludz e T. Wild, *Eichmann o la banalità del male. Intervista, lettere, documenti*, Giuntina, Firenze, 2013, 41; ID., *Eichmann in Jerusalem* (1963, 1964), tr. it. di P. Bernardini, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, 2004.

⁸ A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, n. 17/2013, 12.

⁹ L. GIUSSANI, *Il senso della caritativa*, (1961), ora anche in *Luigi Giussani Scritti*: “Innanzitutto la natura nostra ci dà l’esigenza di interessarci degli altri. Quando c’è qualcosa di bello in noi, noi ci sentiamo spinti a comunicarlo agli altri. Quando si vedono altri che stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro. Tale esigenza è talmente originale, talmente naturale, che è in noi prima ancora che ne siamo coscienti e noi la chiamiamo giustamente legge dell’esistenza. [...] Quanto più noi viviamo questa esigenza e questo dovere, tanto più realizziamo noi stessi; comunicare agli altri ci dà proprio l’esperienza di completare noi stessi. Tanto è vero che, se non riusciamo a dare, ci sentiamo diminuiti. Interessarci degli altri, comunicarci agli altri, ci fa compiere il supremo, anzi unico, dovere della vita, che è realizzare noi stessi, compiere noi stessi”.

¹⁰ Corte cost., n. 75/1992, cit., § 2 in diritto.

¹¹ Corte cost., n. 224/2009, § 2 in diritto.

escludendo dal relativo ambito quelle non compiute “esclusivamente per fini di solidarietà”¹². Al contempo, tuttavia, esso vale anche a caratterizzare lo scopo perseguito dal soggetto agente, confermando che “il principio solidarista è quello personalista in azione”.

Sottesa al tutto, ovviamente, è la domanda su cosa induca una persona a compiere un’azione assolutamente gratuita, a prestare il proprio tempo e impegno in assenza di corrispettivo, a fornire una prestazione “non fondata semplicemente su un rapporto sinallagmatico”¹³. Il richiamo al fattore temporale, per inciso, non deve apparire scontato. Basterebbe riflettere sull’esperienza personale (che è sempre all’origine di ogni fenomeno giuridico¹⁴), per rilevare l’incidenza del tempo sulla capacità relazionale e, dunque, sulla possibilità di sviluppo della personalità del singolo. La dimensione qualitativa del tempo è essenziale al fine di consentire il naturale modo di trasmissione della soggettività. Se “le forme-di-vita si riproducono attraverso l’agire comunicativo dei loro membri” e se “l’individualizzazione si realizza attraverso il medium socializzante di un denso reticolo linguistico”, ne deriva che “l’integrità dei singoli individui viene anzitutto a dipendere dalla modalità rispettosa con cui essi si mettono reciprocamente in rapporto”¹⁵. Qualsiasi modello sociale, per tale via, assume una valenza correlata pure al modo con cui concorre alla realizzazione di tale integrità e favorisce lo svolgimento della personalità umana. Una tale trasmissione, tuttavia, avviene non già in modo neutrale o tecnico-scientifico, bensì secondo la densa trama umana insita nella varietà di culture, consuetudini e tradizioni proprie del contesto storico-sociale di riferimento e, quindi, per il tramite del fattore temporale.

Tornando alla domanda sulle ragioni originanti l’azione volontaria, essa è certamente metagiuridica; nel mentre, la risposta formulata dal legislatore resta aperta – com’è giusto che sia - a ogni sollecitazione culturale, etica, antropologica e religiosa. Sicché rimane attuale la raccomandazione espressa nel corso dei lavori preparatori della legge sul volontariato da Leopoldo Elia, all’epoca senatore e relatore del relativo progetto di legge unificato, in ordine alla necessità di disciplinare il fenomeno, salvaguardandone al contempo l’autonomia. Al fine di non imbrigliare con una previsione puntuale un fenomeno caratterizzato dalla spontaneità e dall’innovatività, egli richiamò la nota similitudine di Arturo Carlo Jemolo sulla famiglia, paragonata a un’“isola che il mare del diritto dovrebbe lambire, ma lambire soltanto”¹⁶; sicché invitò il Senato a limitarsi anche nella specie a “lambire” il volontariato, tratteggiando solamente quei “lineamenti normativi di carattere per così dire preliminare”¹⁷.

Quanto poi alle ragioni sottese all’offerta di una prestazione senza corrispettivo, certamente esse esulano dal catalogo delle situazioni giuridiche passive eventualmente gravanti sul singolo volontario. Il rilievo, del resto, è speculare alla più generale riconsiderazione assiologica dell’intera categoria delle situazioni giuridiche, occorsa al sistema ordinamentale a seguito della progressiva affermazione di un concetto di persona umana inserito nella concretezza del divenire costituzionale e non determinato in modo astrattamente aprioristico¹⁸. Il catalogo delle situazioni giuridiche, per tale

¹² L. GORI, *La disciplina del volontariato individuale, ovvero dell’applicazione diretta dell’art. 118, ultimo comma, cost.*, in *Rivista AIC*, n. 1/2018.

¹³ *Corte cost.*, n. 131/2020, cit., § 4 in diritto.

¹⁴ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1975, I, 3 ss.

¹⁵ J. HABERMAS, *Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?* (2001), tr. it. a cura di L. Ceppa, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino, 2002, 56; nonché sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, *Il «tempo» della sussidiarietà. Un’introduzione*, in *Federalismi.it*, n. 4/2013.

¹⁶ A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Giuffrè, Milano, 1957, 241.

¹⁷ L. ELIA, Senato della Repubblica, seduta del 28 febbraio 1991; su cui, si v. fra gli altri V. TONDI DELLA MURA, *Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell’evoluzione della forma di stato sociale*, in E. Rossi - L. Brusciuglia (a cura di), *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, Giuffrè, Milano, 2002, 117 ss.

¹⁸ G. ARENA, voce *Trasparenza amministrativa*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 2006, 5949; A. BALDASSARRE, voce *Diritti pubblici soggettivi*, in *Enc. giuridica*, Treccani, Roma, 1990, ora anche *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997, spec. 342; A. BARBERA, *Il fondamento dei diritti fondamentali, tra crisi e frontiere della democrazia*, in L. Antonini (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2007, 123; L. D’ANDREA, voce *Effettività*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario*, cit., 2122;

via, ha cessato di essere inteso in una prospettiva solamente difensiva e garantistica, a tutela del volere individuale e della capacità negoziale e reddituale del singolo; piuttosto, è stato assunto nella diversa prospettiva di sostegno e d'intervento del potere pubblico, da realizzare in senso promozionale mediante una diversa organizzazione ordinamentale. Non più un'attenzione solo formale ai bisogni del singolo, colti in una desolante nudità sociale e privi di una rete solidale di riferimento; non più una sordida indifferenza verso tutte quelle necessità non misurabili economicamente e, nondimeno, essenziali per un'esistenza dignitosa; non più, insomma, una riduzione *negoziale* delle esigenze personali, tale da rendere giuridicamente irrilevanti quelle aspettative non sempre suscettibili di misurazione. Per contro, una ricercata considerazione verso le esigenze dell'intera persona, colte nella totalità delle dimensioni coinvolte e collocate nella trama relazionale di riferimento; di rimando, una nuova sensibilità verso quella concretezza esistenziale nella quale si manifesta la dignità umana; in definitiva, una tutela di ciò che prima sfuggiva all'attenzione dell'ordinamento, rimanendo inaccessibile alle (pur legittime) aspettative dell'eventuale interessato. A titolo esemplificativo, valga per tutti il caso della legge n. 6 del 2004 in tema di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; questa ha operato una netta cesura col passato, consentendo il transito dall'esclusione della disabilità all'inclusione della solidarietà, dalla generalizzata sottrazione della capacità negoziale del portatore di *deficit*, alla considerazione integrale dei bisogni di quest'ultimo, finalmente considerati e affidati a una rete di sostegno nel caso d'impossibile perseguimento da parte del medesimo interessato¹⁹.

Le ragioni sottese all'offerta di una prestazione senza corrispettivo, dunque, rimandano a un'accezione più dinamica e flessibile della solidarietà, quale quella che si è sviluppata negli ultimi decenni: un'accezione non solamente tesa a sovvenire alle precarietà delle vicende umane secondo la misura del minimo necessario e garantito e, quindi, sulla scorta dell'adempimento degli eventuali doveri posti a relativa protezione; più ancora, un'accezione proiettata a provvedere alle complessive necessità dell'interessato, andando *oltre* la misura giuridicamente prefissata e, finanche, *al di là* di quella eticamente dovuta. Non che i doveri giuridici e i vincoli etici non rientrino in una dinamica solidale²⁰. Essi, tuttavia, non la esauriscono.

Residua un ampio margine di bisogno, eccedente quello coperto dalla soglia di garanzia assicurata dall'intervento del potere pubblico, ovvero dall'adempimento dei doveri privati, che solitamente resta relegato in una sfera ritenuta giuridicamente irrilevante; una sfera dove operano quei comportamenti individuali o associati, spontanei e liberali, non pressati dalla minaccia di una sanzione giuridica o etica e, nondimeno, essenziali per la piena e infungibile soddisfazione del bisogno medesimo.

Ed è rispetto a tale sfera, per l'appunto, che trova la propria ragion d'essere un'accezione della solidarietà più consona e adeguata alla centralità della persona umana.

Essa non si traduce solamente in una mera estensione della sfera dei comportamenti giuridicamente doverosi e rilevanti, tale da includere al proprio interno quelli prima esclusi e riconducibili alla semplice libertà di fatto (ipotesi – sia detto per inciso – di per sé equivoca e pericolosa, poiché astrattamente suscettibile di rendere coercibili condotte prima non vincolate). Più ancora, favorisce l'autonoma e spontanea iniziativa privata, svincolandola dall'area dei doveri giuridicamente sanzionati e coniugandola con quella dei diritti positivamente garantiti²¹. L'offerta della prestazione volontaria, per tale via, risulta collegabile (non più al *dovere*, bensì) al *diritto* di

A. ORSI BATTAGLINI, *Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia "non amministrativa" (sonntagsgedanken)*, Giuffrè, Milano, 2005, 108; L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*, Giappichelli, Torino, 2007, 521;

¹⁹ Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, *Dall'interdizione-inabilitazione all'amministrazione di sostegno: un'introduzione*, in *Osservatorio costituzionale*, 3/2014.

²⁰ A. RUGGERI, *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno)*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., spec. 556 ss.

²¹ Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, voce *Volontariato*, cit., 895.

esercitare la solidarietà²², la quale ha come presupposto la libertà, al fine di concorrere all'effettiva integrazione sociale (artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, Cost.).

Si tratta di un'evoluzione assiologica fondamentale, che nelle sue implicazioni rende ragione della previsione costituzionale del principio di sussidiarietà, altrimenti privo di motivazioni sostanziali e rispondente soltanto ad una diversa scelta di ingegneria sociale e di organizzazione del *Welfare state*. Essa ha consentito di identificare e stabilizzare un apposito "ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013)²³. La stessa Consulta, del resto, ha sottolineato come una "moderna visione della dimensione della solidarietà" superi "l'ancoraggio ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti"²⁴, conducendo "il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, *al di là* di vincoli derivanti dai doveri pubblici o da comandi dell'autorità"²⁵. Di qui, lo sforzo del recente Codice di costruire modelli di raccordo fra soggetti pubblici ed enti del Terzo settore intesi "a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca *al di là* del mero scambio utilitaristico"²⁶. Le virtualità del principio di solidarietà, infatti, "trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per *libera e spontanea* espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa"²⁷. Una solidarietà, dunque, "*libera*, in quanto non *imposta* e perciò *dovuta*", poiché è solo in quanto esercizio di libertà che l'azione a vantaggio di altri assume il valore pieno della solidarietà.

Una volta affermata la centralità della persona umana (relazionalmente considerata), l'attenzione dell'ordinamento è tale da apprezzare non più solo l'area del *dover essere*, giuridicamente sanzionata, ma anche quella dell'*essere*, prima solo meritoriamente incoraggiata. Il tutto, non in senso alternativo ed esclusivo, ma inclusivo, in modo da coniugare l'area della sanzione con quella della promozione, il dovuto con il meritorio, ovvero, la deontologia con l'ontologia, l'etica con l'estetica e, in definitiva, la dedizione con l'attrazione, l'ideale con l'affezione e con la bellezza²⁸. In senso analogo, scriveva Luigi Giussani che "l'entusiasmo della dedizione è imparagonabile all'entusiasmo della bellezza".

Ecco perché la centralità disciplinare riconosciuta al volontariato dal Codice del Terzo settore chiarisce la dinamica della solidarietà. Non può esserci discontinuità fra il soggetto in azione e lo scopo perseguito. Se l'origine dell'azione volontaria è connessa alla natura relazionale dell'*io*, che è tale da mobilitare le relative energie per l'insita esigenza di contribuire al bene della comunità, sino ad andare *oltre* la sfera giuridicamente doverosa o utilitaristica, l'esito di tale azione non può restare estraneo al soggetto, non può prescindere da un siffatto orizzonte esistenziale. Se l'origine dell'azione risponde all'esigenza di compimento della personalità, il relativo esito non può sfuggire a dette premesse, dovendo piuttosto concorrere allo stesso.

Lo scopo dell'azione volontaria, in altri termini, è duplice: per un verso, è certamente volto a favorire la situazione del beneficiario, il quale diviene destinatario di un *di più* non dovuto e talora

²² E. ROSSI, *Principio di solidarietà e legge-quadro sul volontariato*, in *Giur. cost.*, 1992, 2354; E. ROSSI e A. BONOMI, *La fraternità fra "obbligo" e "libertà"*. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell'ordinamento costituzionale, in A. Marzanati, A. Mattioni (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Città Nuova Editrice, Roma, 2007, 86 ss.; E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 2/2019.

²³ [Corte cost., n. 131/2020](#), cit., § 4 in diritto, su cui E. ROSSI, *Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 2020, in corso di pubblicazione.

²⁴ [Corte cost., n. 55/1993](#), § 5 in diritto.

²⁵ [Corte cost., n. 75/1992](#), cit., § 2 in diritto.

²⁶ [Corte cost., n. 131/2020](#), cit., § 4 in diritto.

²⁷ [Corte cost., n. 228/2004](#), cit., § 3 in diritto.

²⁸ Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Vita e Pensiero, Milano, 2011, 657 ss.

neanche immaginato, o addirittura immaginabile; per altro verso, tuttavia, è tale da favorire altresì l'esperienza esistenziale del beneficiante, il quale in tal modo riesce *più facilmente* a comprendere e realizzare la propria consistenza umana.

È questo il paradosso della solidarietà insito nell'azione volontaria: per beneficiare gli altri, il soggetto agente finisce anche per esserne beneficiato. Quasi senza accorgersene.